



COMUNE DI CARCERI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BUSINARO TIBERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCCA MAURIZIO

N. Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa
all'Albo Pretorio per la pubblicazione
per 15 giorni consecutivi.

Carceri lì _____

IL MESSO COMUNALE
F.to GASTALDO LEONARDO

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Carceri lì _____

IL RESPONSABILE PROC.

Sandra Menin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi di legge in data

Carceri lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCCA MAURIZIO

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE.

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore 19:06,
nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa convocazione con avvisi
scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano
presenti:

BUSINARO TIBERIO
PAGANI LINDA
VACCARO MARTINA
DEGLI STEFANI MASSIMO
CHIEREGATO SUSANNA
LOLLO MARCO
VIGATO STELLIO
LUCCA LUIGI
DAL SANTO MIRCO
MURARO PAOLO
RUSSO FRANCESCO
Assessore esterno

presenti	assenti
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Assente	
Presente	
Presente	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **LUCCA MAURIZIO** il
sig. **BUSINARO TIBERIO**, nella sua qualità di **SINDACO** assume la
Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto previa
designazione a scrutatori dei consiglieri:

DEGLI STEFANI MASSIMO
CHIEREGATO SUSANNA
LOLLO MARCO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 27

del 23-12-2020

La Seduta avviene a porte chiuse e in videoconferenza ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Riprese audio-visive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 06/07/2020.

In Sede sono presenti il Sindaco Tiberio Businaro ed il Segretario Comunale Maurizio Lucca, mentre i Consiglieri sono collegati da remoto mediante il programma google-meet;

La votazione avviene con l'assistenza degli Scrutatori collegati da remoto con il programma google meet

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/09/2019 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare"

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Dato atto altresì della nota prot. 6268 del 19.12.2020 trasmessa da Acquevenete e relativa a Viveracqua scrl, si ritiene che quest'ultima non sia in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina del T.U. delle partecipate in quanto la società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori in diffinità di quanto previsto dall'art. 20 lett b), i dipendenti non sono dipendenti della società e la stessa svolge attività analoga a quella di Acquevenete in violazione del citato articolo c. 2 lett c), peraltro la Società svolge attività assorbite dai gestori e interventi che non rientrano esclusivamente negli scopi statuari delle società "MADRI". E' da dire altresì che l'auto-definizione di Società quotata non rientra nel paradigma previsto dalla disciplina codicistica e settoriale del Testo Unico delle Società partecipate. Per tali motivi si ritiene che debba essere dismessa;

Ritenuto disporre che venga dismessa Viveracqua trattandosi di una Società che non rispetta i criteri previsti dal T.U. n.175/2016 Società Partecipate in quanto non ha il numero di dipendenti richiesti dalla norma e svolge gli stessi compiti e funzioni della Società mandataria Acque Venete;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (parere n. 6387 del 23/12/2020 - allegato);

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione legalmente espressa dai n. 9 Consiglieri presente e votanti:

favorevoli n. 9 (nove) contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

- Di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;
- Di procedere alla dismissione della Società Vivereacqua scrl per i motivi indicati nel preambolo trattandosi di una Società che non rispetta i criteri previsti dal T.U. n.175/2016 Società Partecipate in quanto non ha il numero di dipendenti richiesti dalla norma e svolge gli stessi compiti e funzioni

della Società mandataria Acque Venete;

- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, con votazione che da' il seguente esito:

favorevoli 9 (nove) astenuti 0 contrari 0.



COMUNE DI CARCERI

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE.*

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000:

Favorevole

Carceri lì, 19-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Perazzolo Valeria

Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000:

Favorevole

Carceri lì, 19-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Perazzolo Valeria